



Città di **Pioltello**
Città Metropolitana
di Milano

Corpo di Polizia Locale
Corpo di Polizia Locale

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 26 DEL 04/12/2023

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE FRA I COMUNI DI PIOLTELLO E RODANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con Delibera di C.C. N. 24 del 30.03.11 del Comune di Pioltello e Delibera di C.C. N. 14 del 29.04.11 del Comune di Rodano è stata approvata una convenzione per la gestione in forma associata di alcune funzioni di Polizia Locale fra i Comuni di Pioltello e di Rodano;

- con Delibere di C.C. N. 72 del 18.12.2014 del Comune di Pioltello e N. 78 del 23.12.2014 del Comune di Rodano era stata approvata una prima convenzione per la gestione in forma associata del servizio di P.L. tra i predetti Comuni;

- con Delibera di C.C. n. 109 del 20.12.2018 Comune di Pioltello e n. 54 del 24.12.2018 del Comune di Rodano detta convenzione è stata rinnovata per un ulteriore quinquennio;

- VISTA la L.R. Lombardia N. 6 del 01.04.2015 la quale, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio di P.L., incentiva l'esercizio in forma associata delle funzioni di P.L., nonché promuove la costituzione di Corpi di polizia locale con una dotazione organica minima di diciotto operatori che assicurino la continuità del servizio per almeno due turni, per un minimo di dodici ore e una reperibilità sulle ventiquattro ore;

- VISTI altresì gli art. 26 e 36 L.R. Lombardia N. 6 del 01.04.2015 i quali prevedono la possibilità di accedere da parte degli Enti locali, ai finanziamenti o cofinanziamenti regionali per progetti di Polizia Locale destinati alla sicurezza urbana (quali ad es. all'acquisto di nuove dotazioni tecnico strumentali, o rinnovo/incremento del parco veicoli) e ciò risulta attuabile con la stipulazione di una convenzione di durata almeno quinquennale;

VISTO l'art. 14 della L. 30.07.2010 N. 122 che prevede l'obbligo da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti di esercitare alcune funzioni fra le quali le funzioni di polizia locale in forma associata, attraverso convenzioni o unioni di comuni;

CONSIDERATO che detto obbligo, in ossequio alla volontà del legislatore che intende razionalizzare e contenere la spesa dei servizi pubblici, investe in via principale, per numero dei residenti, il Comune di Rodano, ma coinvolge nel contempo i Comuni limitrofi di maggiori dimensioni, come quello di Pioltello, che è tenuto vagliare e financo ad accogliere le richieste associative dei Comuni confinanti;

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

e stampato il giorno 11/12/2023 da Silvia Sanna - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

CONSIDERATO altresì che, la collaborazione tra gli Agenti ed operatori di P.L. dei predetti Comuni, l'utilizzo congiunto di mezzi e di strutture della P.L., nonché l'esplicazione di funzioni apicali da parte del responsabile della P.L., nel ruolo tanto di Comandante del Corpo di P.L. di Pioltello quanto dell'Ufficio di P.L. di Rodano è proseguita ininterrottamente;

DATO ATTO che, in ragione di quanto suesposto, con atto di indirizzo di cui alla D.G. n. 158 del 16.10.23 del Comune di Pioltello e n. 38 del 14.06.23 del Comune di Rodano si conferiva mandato al Comandante di P.L. pro tempore di procedere al rinnovo della convenzione di P.L. Pioltello/Rodano;

CONSIDERATO quindi che tra il Comune di Pioltello e quello di Rodano è stata ribadita la volontà di procedere alla stipula della suddetta Convenzione, che ha portato alla definizione di una bozza rivista e condivisa che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante;

RILEVATO che analogo procedimento viene intrapreso congiuntamente dal Comune di Rodano;

VISTA altresì la Legge Quadro sull'ordinamento di Polizia Locale N. 65 del 7.03.86 la quale prevede per la costituzione del Corpo di Polizia Locale un organico minimo di sette membri;

VISTO l'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Michele Panariello in merito alla conformità legislativa.

Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA

Per le ragioni indicate in premessa che di seguito si intendono integralmente riportate:

1. DI APPROVARE la convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale del Comune di Pioltello e Rodano, dando atto che la medesima decorrerà dal 1 gennaio 2024, come da Bozza di Convenzione che è parte integrante del presente atto (allegato doc. 1)
2. DI CONFERIRE mandato alla Sindaca *pro tempore* per la sottoscrizione della presente convenzione;
3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comune di Rodano;

4. DI DEMANDARE al Comandante del Corpo di Polizia Locale di Pioltello e Rodano i successivi adempimenti;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4° del D.Lgs 267/2000;
6. di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari.

Cons. COSCIOTTI IVONNE

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE
IN FORMA ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
FRA I COMUNI DI
PIOLTELLO e RODANO

ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

L'anno -----il giorno ----- del mese di -----, presso la sede municipale del Comune di -----

TRA

- il Comune di Pioltello – C.F. 83501410159, rappresentato dalla Sig.ra Cosciotti Ivonne, nata a Cernusco sul Naviglio (MI), il 12.05.1967, nella sua qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Pioltello;
- il Comune di Rodano – C.F. 83503550150, rappresentato dalla Sig.ra Roberta Margherita Rosa Maietti, nata a Milano il 04.12.1974, nella sua qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Rodano;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del C.C. n. 24 del 30.03.2011 del Comune di Pioltello e N. 14 del 29.04.2011 del Comune di Rodano era stata approvata una convenzione per la gestione in forma associata di alcune funzioni di Polizia Locale fra i Comuni di Pioltello e di Rodano;
- con deliberazione del C.C. n. 72 del 18.12.2014 del Comune di Pioltello e Delibera del C.C. n. 78 del 23.12.2014 del Comune di Rodano era stata approvata una prima convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale fra i Comuni di Pioltello e di Rodano, per il periodo compreso dal 01.01.2014 fino al 31.12.2018;
- detta convenzione era stata rinnovata in data 28.03.2019 per un ulteriore quinquennio, ovvero fino al 31.12.2023, in ossequio a D.C. n°109 del 20/12/2018 Comune di Pioltello e n. 54 del 17.12.2018 del Comune di Rodano;
- la Legge 30.07.2010 n. 122 all'art. 14 prevede espressamente l'obbligo da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, di esercitare le funzioni di Polizia Locale in forma associata, attraverso convenzioni o unioni;
- la Legge Quadro 07.03.1986 n. 65 prevede la costituzione di Corpi di Polizia Locale, con un organico minimo e la ridefinizione del ruolo e dei compiti d'istituto;
- la Legge Regione Lombardia n. 6 del 1.04.2015:

- a) ha disciplinato la materia della Polizia Locale e della sicurezza urbana, con il fine specifico di promuovere e incentivare la gestione associata del servizio di Polizia Locale e, quindi, di aumentare il grado di efficienza, efficacia ed economicità (art. 8);
- b) promuove la costituzione di Corpi di polizia locale con una dotazione organica minima di diciotto operatori che assicurino la continuità del servizio per almeno due turni, per un minimo di dodici ore e una reperibilità sulle ventiquattro ore (art. 7);
- ciò risulta possibile solo mediante un servizio di Polizia Locale convenzionato avendo il Comune di Rodano, allo stato attuale, unicamente un Agente di Polizia Locale con previsione di assunzione a breve, secondo le procedure di legge, di ulteriori uno/due Agenti secondo le disponibilità di bilancio;
- le gestioni associate costituiscono un importante strumento per garantire l'applicazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza nella gestione delle funzioni e per dare una risposta migliore sul piano dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità della gestione dei servizi;
- in linea con le finalità dell'associazione e per quanto sopra, i Comuni coinvolti e in considerazione della omogeneità dei rispettivi territori, intendono incentivare il controllo sul territorio interessato;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSE

- 1) Le sopra riportate premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e sono destinate alla interpretazione della stessa.

ARTICOLO 2 - ENTE CAPO CONVENZIONE

- 1) Ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 65/1986 e dell'art. 8 della Legge Regionale n. 6/2015 della Regione Lombardia, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, i Comuni di Pioltello e Rodano si convenzionano per la gestione in forma associata dei

servizi di Polizia Locale, relativi alle attività di cui alle leggi citate.

- 2) La denominazione della forma associativa, all'interno della presente convenzione e anche ai fini della predisposizione della relativa modulistica, è "Corpo di Polizia Locale di Pioltello e Rodano".
- 3) Ai fini della gestione organizzativa, il Comune capo convenzione è Pioltello, presso il quale è istituita la sede della Polizia associata.
- 4) L'organizzazione della Polizia Locale associata, ai sensi della presente convenzione e per tutta la durata della stessa, sostituisce la struttura organizzativa e la relativa disciplina del personale dei singoli Comuni.

ARTICOLO 3 - FINALITA' ED OBIETTIVI

- 1) Scopi della presente Convenzione e della gestione unificata sono:
 - il miglioramento della qualità dei servizi resi ai Cittadini;
 - maggiore efficienza e specializzazione nell'attività degli attuali Corpi e servizi di Polizia Locale;
 - la graduale unificazione delle norme regolamentari e l'omogeneità delle modalità operative;
 - la promozione di una cultura professionale e di una formazione comune tra il personale;
 - un migliore utilizzo delle risorse umane e strumentali;
 - la promozione di un sistema integrato di sicurezza dei Cittadini, anche attraverso lo sviluppo di forme di collaborazione e di sinergia con le altre Forze di Polizia operanti sul territorio;
 - la presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, per la tutela del consumatore, per i bisogni emergenti nel territorio e per lo sviluppo della convivenza civile dei Comuni associati;

- la digitalizzazione, ove attuabile, delle procedure di Polizia Locale mediante l'addestramento congiunto all'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, intese sia come praticità ed ordinarietà nell'utilizzo di strumenti (tablet, pc, stampanti portatili, consultazioni telematiche di portali e banche dati, firma grafometrica, webcam ecc.) che, come utilizzo di programmi informatici specifici per i Comandi di P.L. che consentano una maggiore celerità, correttezza e precisione dell'attività di Polizia Locale, e financo l'accesso agli atti regolamentato telematicamente secondo qualifiche e ruoli, nonché l'archiviazione telematica degli atti nel rispetto della normativa sulla privacy e di conservazione dati e delle specifiche ulteriori disposizioni di ciascun Ente convenzionato;
- la collaborazione reciproca dei Comuni convenzionati nella realizzazione di eventi sulla sicurezza residenziale per l'attuazione della sicurezza partecipata come da protocollo di intesa siglato con la Prefettura di Milano per il "*Progetto Controllo del Vicinato*"; ferma restando la centralità del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica quale organo istituzionale deputato alla definizione delle strategie di sicurezza da adottarsi;
- la collaborazione, financo ove attuabile, l'indizione congiunta di mobilità e concorsi finalizzati all'assunzione di personale di Polizia Locale nonché l'utilizzo congiunto delle graduatorie finali di merito riferite agli operatori di Polizia Locale, fermo restando che la precedenza nella chiamata delle unità da assumersi, secondo il piano di fabbisogno di personale, viene sempre e comunque accordata al Comune che ha indetto la mobilità/concorso;
- l'impegno dei Comuni convenzionati a fornirsi reciprocamente all'occorrenza e gratuitamente locali comunali idonei per le giornate di espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di soli operatori di Polizia Locale.
- presentare congiuntamente, ove possibile, domanda di finanziamenti o cofinanziamenti regionali per progetti di Polizia Locale destinati alla sicurezza urbana.

ARTICOLO 4 - PERSONALE

- 1) Nel rispetto dei criteri fissati dal presente atto e degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci, le modalità operative per lo sviluppo dei servizi e delle attività da svolgere in forma associata sono adottate mediante gli atti di gestione del Responsabile individuato nella figura del Comandante di Polizia Locale di Pioltello.
- 2) Il personale di Polizia Locale opera, nello svolgimento dei compiti e dei servizi assegnati, nel territorio dei Comuni Convenzionati, mantenendo a tal fine tutte le qualità e le facoltà attribuitegli dalle Leggi e dai Regolamenti.
- 3) L'erogazione delle retribuzioni del personale, così come i versamenti degli oneri e delle ritenute previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali e di tutti gli adempimenti connessi, avverrà a cura dei rispettivi Enti di appartenenza.
- 4) Gli Operatori della Polizia Locale di Rodano adeguano la loro indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del CCNL Enti Locali a quello degli agenti della Polizia Locale di Pioltello, inoltre percepiscono i ticket mensa nella quota e nelle modalità previste per appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Pioltello.
- 5) La determinazione della retribuzione di posizione attribuita al Comandante della Polizia Locale, viene riconosciuta nella misura massima prevista dal CCNL in quanto posizione "apicale" che risponde direttamente ai Sindaci della Convenzione.
La ripartizione della retribuzione di posizione al Comandante della Polizia Locale incaricato di EQ è suddivisa in quota pari al 75% a carico del Comune di Pioltello e quota pari al 25% a carico del Comune di Rodano. Al fine di compensare la maggior gravosità della prestazione svolta in diverse sedi o per servizi in convenzione ogni Ente in proporzione alla percentuale attribuitagli corrisponderà una maggiorazione della retribuzione di posizione a carico dello stesso del 30%.
- 6) La determinazione della retribuzione di risultato avverrà ai sensi del vigente CCNL, corrispondendo al Comandante della Polizia Locale, l'erogazione annuale di risultato nelle percentuali

previste dall'alinea precedente a carico rispettivamente degli Enti aderenti alla convenzione.

ARTICOLO 5 - AMBITO TERRITORIALE

- 1) L'ambito territoriale, ai fini dello svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia Locale, è individuato nel territorio dei Comuni di Pioltello e Rodano, così come previsto dall'art. 4 della Legge n. 65/1986.
- 2) Nell'esercizio dei compiti assegnati, il personale del Servizio Associato è in ogni caso sottoposto all'autorità del Sindaco del territorio in cui si trova ad operare.

ARTICOLO 6 - ATTI E ACCERTAMENTI

- 1) Gli atti e gli accertamenti relativi ai servizi di gestione associata sono formalizzati quali atti della Polizia Locale Associata, con la specificazione del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.
- 2) I proventi delle sanzioni e degli atti di accertamento spettano al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.
- 3) Gli Agenti di Polizia Locale, a tal proposito, utilizzeranno preavvisi e verbali con l'intestazione e l'indicazione delle modalità di pagamento mediante Pagopa – pagamento multe on line di ciascun Comune.

ARTICOLO 7 - REGOLAMENTI COMUNALI

- 1) Per lo svolgimento del Servizio Associato si applica il Regolamento di Polizia Locale del comune capo convenzione.
- 2) Troverà altresì applicazione il Regolamento di Polizia Urbana del comune capo convenzione, fatta salva approvazione di apposito regolamento da parte del Comune/i convenzionato/i;

ARTICOLO 8 - MEZZI OPERATIVI

- 1) I Comuni Convenzionati mettono a disposizione le dotazioni e i mezzi di loro proprietà per lo svolgimento dell'attività associata. In caso di scioglimento anticipato o di mancato rinnovo della presente convenzione, gli automezzi e i mezzi operativi ritorneranno a disposizione dei Comuni proprietari, nelle condizioni in cui gli stessi si trovano.

ARTICOLO 9 - RIPARTIZIONE DEI COSTI

- 1) Sono a carico del comune di Rodano tutti i costi relativi a:
 - spese degli uffici di Rodano;
 - personale in servizio presso il Comune di Rodano al momento della sottoscrizione della convenzione;
 - personale eventualmente assunto direttamente dallo stesso Comune durante la vigenza della convenzione;
 - inoltre il Comune di Rodano erogherà un contributo di € 12.000,00 per ciascuna delle annualità del triennio 2024-2025 2026 e di € 13.000,00 a far data dal 2027 - mediante specifico accertamento d'entrata redatto dal Comandante a favore del Comune di Pioltello, quale Capo convenzione, per spese forfettarie relative alla convenzione, spese di carburante e manutenzione dei mezzi di proprietà del Comune di Rodano. Rimarranno in capo allo stesso Comune le spese legate alla RC auto e tassa di possesso.
- 2) Tutti i beni acquistati durante la validità della presente Convenzione, verranno inventariati dal Comune sulla quale graverà l'impegno di spesa, dando atto che varranno i presupposti di cui all'art. 8 della presente convenzione.
- 3) Compete al Comandante, in sede di predisposizione del bilancio preventivo, richiedere lo stanziamento per le spese necessarie per la gestione ordinaria del Servizio in convenzione.

ARTICOLO 10 - CONFERENZA DEI SINDACI

- 1) I Comuni concordano di istituire una Conferenza Permanente costituita dai Sindaci per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del Servizio di Polizia Locale convenzionato.
La Conferenza dei Sindaci è convocata di norma dal Sindaco del Comune Capo Convenzione.
La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati.
- 2) Spetta alla Conferenza dei Sindaci stabilire e controllare:
 - gli obiettivi e le priorità del Servizio anche sulla base delle indicazioni del Comandante;
 - la ricognizione delle dotazione dei beni in uso alla gestione associata;
 - l'effettuazione di eventuali spese di carattere straordinario, previa acquisizione della relativa copertura finanziaria da parte dei singoli Comuni.
- 3) La Conferenza dei Sindaci è tenuta altresì a verificare, unitamente al Comandante, l'andamento del Servizio, anche sulla base di una relazione annuale, anche esposta oralmente, del medesimo Comandante sull'attività svolta dal Servizio stesso;
- 4) I Segretari Comunali dei Comuni convenzionati svolgono funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica.
- 5) Alla Conferenza partecipa il Comandante, che redige i verbali della Conferenza dei Sindaci e ne cura l'invio ai Comuni associati entro il termine di 30 giorni.

ARTICOLO 11 - DECORRENZA E DURATA

- 1) La presente Convenzione decorre dalla data del 01.01.2024 e cesserà il 31.12.2028,
- 2) Qualsiasi Comune potrà recedere dalla Convenzione, dandone comunicazione entro il 30 giugno. Il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo. Qualora il recesso avvenga entro il 31 dicembre, esso decorrerà dal 1 luglio dell'anno successivo.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 11/12/2023 da Silvia Sanna Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Durante i predetti periodi (e cioè fino al 31 dicembre o fino al 30 giugno) il Comune che recede rimane obbligato per gli impegni precedentemente assunti.

- 3) La Convenzione potrà, inoltre, essere sciolta anticipatamente, qualora vi sia la volontà espressa dei Comuni coinvolti. Lo scioglimento avverrà con le modalità di cui ai precedenti commi.
- 4) Al momento dello scioglimento o del recesso dei Comuni in convenzione, il personale riprenderà le sue funzioni nel Comune di appartenenza.

ARTICOLO 12 - DIREZIONE E COORDINAMENTO

- 1) Il Servizio Associato di Polizia Locale è diretto e coordinato dal Comandante ed allo stesso spetta:
 - emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, in attuazione degli indirizzi espressi dai Sindaci degli Enti Convenzionati;
 - disporre l'assegnazione, la destinazione del personale secondo le specifiche necessità operative, tenendo conto delle attribuzioni di ciascun addetto ed in conformità alle qualifiche dallo stesso possedute (Ufficiali - Sottufficiali - Agenti);
 - coordinare i servizi di Polizia Locale con quelli delle altre forze di Polizia dello Stato;
 - rappresentare il Corpo di Polizia Locale di Pioltello e Rodano nei rapporti interni e di istituto;
 - curare ogni adempimento amministrativo connesso all'organizzazione.

ARTICOLO 13 - ADDETTI AL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE

- 1) il Corpo di Polizia si avvale del contingente di personale assegnato al Settore di Polizia Locale del Comune aderente, specificando che la dotazione organica (Agenti di P.L.) posta a disposizione dall'A.C. di Rodano dovrà essere non inferiore alle due unità, di cui una unità immediatamente disponibile e la

seconda in un momento successivo, a seguito del reclutamento da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente.

Rimarranno in capo all'A.C. di Rodano tutte le attività legate alla gestione amministrativa, ai procedimenti sanzionatori, al rilascio di atti e alla gestione di postazioni front office, garantendone la necessaria dotazione organica.

- 2) Al personale di Polizia Locale associato, potranno essere riconosciuti eventuali emolumenti contrattuali da convenirsi in apposito tavolo negoziale.

ARTICOLO 14 - COMPITI DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

- 1) Il personale del Corpo di Polizia Locale Associato espleta tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto. Esso è tenuto a prestare il servizio utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui viene munito per l'esecuzione degli interventi.
- 2) In particolare nell'uso degli strumenti e nella conduzione dei veicoli, gli addetti al servizio dovranno usare la massima perizia ed accortezza, segnalando al Comandante con tempestività ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

ARTICOLO 15 - MODALITA' DI SERVIZIO E OBBLIGO DI RAPPORTO

- 1) Gli Operatori della Polizia Locale in convenzione si adeguano al disposto del vigente Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Pioltello
- 2) Tutti gli addetti al Servizio, al termine del servizio, provvedono alla compilazione del rapporto giornaliero relativo agli interventi operati, secondo lo schema predisposto dal Comandante.

ARTICOLO 16 - MODIFICA DELLA CONVENZIONE

- 1) La presente Convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni ed a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.
- 2) Le eventuali ulteriori adesioni, modifiche ed integrazioni dovranno essere approvate da tutti i Consigli Comunali dei Comuni associati.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 1) La risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 10.
- 2) Qualora le controversie rimanessero, il Sindaco del Comune Capo Convenzione può proporre ai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati la risoluzione della convenzione, che si attua secondo quanto fissato nell'articolo 11.
- 3) I Consigli Comunali sono tenuti a deliberare sulla proposta di risoluzione nella prima seduta utile e comunque entro 30 giorni dalla data di formulazione della stessa.

ARTICOLO 18 - RINVIO

- 1) Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge.
- 2) Si dà atto infine che la presente convenzione annulla e sostituisce quelle di cui in premessa.